



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 17/09/2024 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

P Presidente
M A, Relatore
T Giudice

in data 17/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2144/2024 depositato il 15/04/2024

proposto da

Al

Difeso da

Francesco Spinato 0287084287 - SPNFNC77B28F770T

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Francesco Spinato 0287084287 - SPNFNC77B28F770T

ed elettivamente domiciliato presso francesco.spinato@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240052506373000 IVA-ALIQUOTE 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2024 depositato il 19/09/2024

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia per l'anno 2022, derivante dalla liquidazione automatica dell'iva, da cui risulta l'omesso versamento dell'imposta relativa al 2° e 3° trimestre.

Il ricorrente contesta, precisando principalmente che l'indirizzo pec del mittente non risulta nel registro INIPEC; il difetto di motivazione e l'inesistenza della pretesa tributaria.

L'Agenzia replica, precisando che la notifica a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del dpr n. 602/73, a mente del quale la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del dpr dell'11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC).

La pec di notifica figura regolarmente ricevuta come certificato nella ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, quindi si appalesa del tutto infondata e priva di pregio la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo pec dell'ente di riscossione non presente nei pubblici registri/elenchi.

Nel caso in esame, infatti, non risulta in alcun modo lesa il diritto di difesa del ricorrente che ha correttamente instaurato il giudizio avverso l'Agente della riscossione che ha notificato l'atto impugnato; tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 928/6/2023.

Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi dedepositati.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore il Collegio decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

La Corte premette, in punto di decisione, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate; detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Nel prosieguo si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione di questa Corte riguarda la validità o meno dell'indirizzo pec utilizzato dall'Agenzia mittente per notificare l'atto impugnato, ebbene in tal senso, il Collegio ritiene che detto indirizzo non sia valido e quindi la notifica non risulta eseguita.

La notifica degli atti tributari sostanziali e processuali, effettuata mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.

A tale scopo si rileva che, l'art. 3-bis della l. n. 53/1994, rubricato "notificazione in modalità telematica", al comma 1, prevede espressamente che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Ebbene, a individuare i predetti pubblici elenchi è l'art. 16-ter del dl n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla l. del 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", che al comma 1 tanto dispone che a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia; si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, è il suddetto art. 16, co. 12 del dl n. 179/2012 che espressamente prevede che al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati; con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito

Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti

giuridici.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 3093/2020 ha confermato il predetto principio, sostenendo che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, precisando, altresì, che l'elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva, ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto.

Infine, in una situazione dove si evolvono continuamente frodi telematiche di ogni tipo e proliferano truffe di ogni genere, occorre avere l'assoluta certezza della genuinità del mittente.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'atto emesso è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate; quanto sopra esposto comporta l'accoglimento del ricorso stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione, quindi allo stato dei fatti, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; la connotazione del giudizio alla luce della disamina degli atti giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, spese compensate.